ZUPPETTA

Parole del professore Zuppetta, avvocato del ricevitore Vincenzo Mennillo

1881

PAROLE

DEL

PROFESSORE ZUPPETTA

AVVOCATO

DEL RICEVITORE VINCENZO MENNILLO

Uno dei coaccusati nella causa così detta

DEL PRETE DI MATTIA

Pronunziate, e stenograficamente raccolte, nel dì 23 novembre 1881
innanzi alla Corte straordinaria di Assise di Potenza.

Vendibile in Napoli nella Libreria Editrice
di GIOVANNI JOVENE
Strada della Quercia, N.º 18.
Prezzo: Cent. 50.

NAPOLI
STAB. TIPO-STEREOTIPO DEL CAV. A. MORANO
Cortile S. Sebastiano, 51.
1881.

PAROLE

DEL

PROFESSORE ZUPPETTA

AVVOCATO

DEL RICEVITORE VINCENZO MENNILLO

Uno dei processati nella causa così detta

DEL PRETE DI MATTIA

Pronunziate, e stenograficamente raccolte, nel dì 23 novembre 188[illegible], innanzi alla Corte straordinaria di Assise di Potenza.

Vendibile in Napoli nella Libreria Editrice
di **GIOVANNI JOVENE**
Strada della Quercia, N.o 18

Prezzo: Cent. 50.

NAPOLI
STAB. TIP. STEREOTIPO DEL CAV. A. MORANO
Strada S. Sebastiano, 51

PAROLE

DEL

PROFESSORE ZUPPETTA

AVVOCATO

DEL RICEVITORE VINCENZO MENNILLO

Uno dei coaccusati nella causa così detta

DEL PRETE DI MATTIA

Pronunziate, e stenograficamente raccolte, nel dì 23 novembre 1881 innanzi alla Corte straordinaria di Assise di Potenza.

NAPOLI
STAB. TIPO-STEREOTIPO DEL CAV. A. MORANO
Cortile S. Sebastiano, 51.
1881.

N.B. — Avendo la stampa uffiziale ed officiosa pubblicato i soli discorsi degli accusatori, rendesi necessaria la pubblicazione di queste parole del Zuppetta. E sarebbe pure necessario che tutti gli altri Difensori degli accusati facessero di pubblica ragione i loro splendidi discorsi.

CITTADINI GIURATI!

§ 1. — Pericle (ed era Pericle!), prima di ascendere alla bigoncia, ripeteva a sè stesso:

« Ricordati di parlare ad uomini liberi —, a liberi di Grecia —, a Greci di Atene ».

Ed io (che non sono Pericle), prima di sciogliere il labbro innanzi a questo eletto e numeroso uditorio, ho pure ripetuto a me stesso:

« Ricordati di parlare a Cittadini indipendenti —, ad indipendenti d'Italia —, ad Italiani della Lucania ».

§ 2. — Di che si tratta? Udite!

> « Pria che il Ciel fosse, il mar, la terra e 'l foco
> Era il foco, la terra, il cielo e 'l mare:
> Ma il mar rendeva il ciel, la terra e 'l foco
> Deforme il foco, il ciel, la terra e 'l mare;
> Chè ivi era e terra, e cielo, e mare e foco
> Dov' era e cielo, e terra, e foco e mare.
> La terra, il foco, il mare era nel cielo,
> Nel mar, nel foco e nella terra il cielo (1).

Ma questa è la descrizione del Caos: che cosa volete significare?

Voglio significare che l'attuale processo, tenebrosamente ini-

(1) Anguillara, traduzione di quel verso di Ovidio (Metamorf. lib. v. 4), con cui si descrive il Caos; verso sì fattamente concepito:

« *Quaque fuit tellus, illic et pontus et aër* ».

ziato (Ved. § 19 e seguenti), nacque sotto figura di caos, e sotto la medesima figura progredì.

E come la talpa perde la vita appena si espone alla luce, così questo *processo-talpa* restò immane mostro, privo non pur di *vita,* ma di *vitalità giuridica,* appena comparve alla luce del pubblico dibattimento.

§ 3. — Sì, la pubblica discussione dissipò mano mano le addensate tenebre, e nel fondo videsi sfolgoreggiante la *verità vera;*

> « Come, quando la nebbia si dissipa,
> Lo sguardo a poco a poco raffigura
> Ciò che cela il vapor (1) ».

E la *verità vera* venne maestrevolmente rilevata ed esposta ai vostri sguardi da tutti gli strenui Avvocati che costituiscono il Consiglio della difesa, e che mi precessero nello aringo.

Eglino seppero impartire il valore di proposizioni assiomatiche a questi due assunti:

1.° — I pretesi elementi di *prova specifica* o trovano naturale spiegazione negli atti più ovvii della vita pratica, o si traducono in elementi di prova a discolpa.

2.° La prova *generica,* senza di cui, nella specie, è vano il parlare di *specifica,* non solo *non esiste*, ma cede alla contraria dimostrazione di *non potere esistere,* attesa la evidente *fisica impossibilità di penetrare nell'Archivio Segreto.*

§ 4. — A me non rimane che il còmpito di riassumere i dati più rilevanti; e di rassegnare alcune *considerazioni generali,* che non torneranno a pura perdita.

E divido il còmpito in due parti.

Parte I. — Prima del pagamento della somma vinta al lotto.

Parte II. — Dopo il pagamento della somma vinta al lotto.

---

(1) Dante. Inf. XXXI. 25.

PARTE I.

PRIMA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA VINTA AL LOTTO.

I.

Il Ministro delle finanze.

§ 5. —

« Un ben sperato
Con sicurezza atteso, ove non giunga,
Come perdita affligge ».

Annunziata la vincita, i custodi del pubblico erario, avvezzi ai facili trionfi settimanali, e ad incassare le *poste* gittate dai gonzi sulle cartelle del lotto,

« Cambiar colore e dibattèro i denti
Ratto che inteser le parole crude ».

Si accennava ad un piccolo Waterloo, ad un piccolo Sédan nel campo finanziario.
Il Ministro delle finanze

« Attento si fermò, com'uom ch'escogita ».

Poi disse fra sè: *Ho trovato!* Eureka!!
E, senza una ragione al mondo, si fece banditore del *dubbio*.
Il 27 maggio 1878 scrisse al Prefetto ed al Procuratore Generale: *Vi è sospetto di frode.*
E l'avida stampa ripetè: *La bisogna non corre liscia: vi è sospetto di frode.*
§ 6. — *Sospetto arrischiato.*
Non ha altro fondamento che la ingente somma vinta al giuoco del lotto.
Sospetto imprudente.
Imperocchè esprime la opinione del Ministro di essere *impossibile* la vincita di una quaterna: detronizza la Dea Fortuna e mette in frantumi la volubile ruota: manifesta a chiare note

che il Governo *promette* bensì un vistoso premio ai vincitori delle quaterne, ma conta sulla *certezza* di non pagarlo.

Sospetto in aperta contraddizione collo scopo della instituzione del Regio lotto.

Imperocchè toglie ai giuocatori ogni filo di *speranza*, ultima Deità che restò nel fondo del vaso di Pandora. — Fa del Regio lotto uno spettro spaventevole. Decreta il lutto ai giuocatori, *vinti o vincitori*.

Vinti? Perdono la *posta*.

Vincitori? Cadono in *sospetto di frode*, e li aspetta un giudizio penale.

E tutto ciò non incoraggia a giuocare, e rende più magri i proventi che il Governo s'impromette.

§ 7. — Dunque il silenzio era di oro. — In poche settimane il Governo si sarebbe compensato con larga usura.

Sa ognuno la divulgatissima sentenza di Voltaire: « Se Iddio non fosse, bisognerebbe crearlo ».

Ed il Governo, che specula sulla disperazione e sulla miseria, dovrebbe, per esser logico, far sua l'altra Sentenza: « Se un'abbagliante vincita non si verificasse, bisognerebbe crearla ».

Ma quest'ordine d'idee non penetrò nella mente del Ministro, il quale opinò essere il meglio *sospendere il pagamento della somma vinta*.

II.

Inchiesta amministrativa coll'intervento del Questore.

§ 8. — Noi Italiani abbiamo il proverbio:

> « Come abisso chiama abisso,
> Così errore chiama errore ».

Ed i nostri vicini, i domatori dei Krumiri non mai incontrati, non volendo esserci al disotto per alcun verso, foggiarono anch'essi il proverbio:

> « Il n'y a que le premier pas qui coute ».
> Sì! « Quando il primo è commesso,
> Necessario si rende ogni altro eccesso ».

§ 9. — E per tal guisa, il Ministro, dopo avere, di suo capo, *sospeso il pagamento*, creò tre Commissioni, una a Napoli

coll'intervento del Questore, e due a Roma; collo incarico d'indagare se la vincita fosse fraudolenta.

Queste Commissioni erano imponenti pel *numero* dei membri, e per la loro onorabilità.

Per *attitudine,* competentissimi tutti i membri.

Per *fiducia,* più fiscali del fisco, perchè tutti lautamente stipendiati, e pasciuti dai bilanci dello Stato.

Che mancava a questi onorandissimi Personaggi? Una cosa sola: l'acuzie di comprendere la tendenza del secolo e secondarla.

Quale è mai questa tendenza? Anteporre l'*utile* di Temistocle al *giusto* di Aristide. — Seguire lo esempio di Curione, il quale, allorchè discutevasi in Senato la querela dei Popoli Alleati, non si peritò di esclamare; la domanda è *giusta,* ma non è *utile. Vincat semper* UTILITAS ».

§ 10. — Gli onorandissimi membri delle tre Commissioni, vuolsi che ignorassero la tendenza del secolo, vuolsi, ciò che è più sicuro e più torna a loro onore, che intendessero stimmatizzarla, ad una voce dissero al Ministro: « *La vincita è sincera. La nostra sentenza è dura, ma* GIUSTA: *Si ordini il pagamento* ».

§ 11. — Io vi saluto, o uomini di *carattere!* — Oh quanti fuorviamenti di meno si ravviserebbero in Italia, se il *carattere* non fosse merce divenuta rarissima!.....

Io vi saluto, o uomini intemerati! Vi è dunque ancora qualcheduno in Italia che preferisce il *giusto* all'*utile.* Dunque ci è dato di dire: Vi sono ancora giudici a Berlino, ed il marcio non è ancora generale in Danimarca.

III.

Effettuazione del pagamento della somma vinta.

§ 12. — Il Ministro delle finanze, a vista di un verdetto così concorde, così solenne, così autorevole, chinò la fronte taciturno.

Pallido in viso, con mano tremola, con un lungo sospiro tra le labbra, scrisse la straziante parola: *Pagate.*

PARTE II.

DOPO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA VINTA AL LOTTO.

I.

Effetti immediati gaudiosi.

§ 13. — Effettuato il pagamento, risollevossi lo anneghettito spirito della estesa e brulicante famiglia dei passionati giuocatori. Imperocchè ebbesi la prova di fatto che le *promesse* non sono illusorie.

Il volontario tributo settimanale, pagato con ineffabile e pazza voluttà dalla disperazione e dalla miseria, assunse incremento favoloso, come ebbero a constatare i due *Personaggi-carattere*, Gozzini e Nicolao.

§ 14. — Il Di Mattia, comunque Prete e sospettoso, pure, conscio della legittimità della vincita, non esitò a depositare nelle pubbliche casse la cospicua somma di L. 700,000.

Fatto eloquente! — Non mai il ladro, per quanto salda possa arridergli la lusinga di non essere scoperto reo, s' induce a depositare l' oggetto furtivo nelle mani del derubato.

Vi è qualche interno sentimento di suprema ed invincibile ripugnanza.

§. 15. — Riscossa intanto la somma, tutto è letizia, tutto è tripudio, tutto è olezzante profumo di felicità nella casa del Di Mattia.

II.

Effetti immediati dolorosi.

§ 16. — Sosta, mortale! Ignori tu la mutabilità della Fortuna?

Oh Solone, Solone, Solone! la tua massima, benchè vecchia, non è ancora invecchiata, nè invecchierà mai:

« *Niuno può felice chiamarsi un instante prima di morire* ».

Ed ecco in un baleno il felice vincitore processato, erratico, latitante,

E, ciò che più monta, travolge nella sua fortunosa vicenda tanti onesti e rispettabili cittadini.

§ 17. — Che vi è di nuovo?

Agitazione suprema nell'alta e bassa camorra. — Movimento sussultorio, vertiginoso, inusitato.

Ricatti, richieste verbali, suppliche, lettere minatorie, esigenze di ogni faccia e figura.

Il Di Mattia largheggia, spende, spande, soccorre, fa doni ai petulanti. — Tutto è poco!

Pesano sempre più insistenti le ingordigie insoddisfatte.

Quindi ire ingiustificabili, calunnie selvagge.

III.

Intervento dell' autorità giudiziaria.

§ 18. — I camorristi insoddisfatti, nel parosismo della loro forsennatezza, gridarono *alla frode* presso l' autorità giudiziaria.

E l' autorità giudiziaria, accalappiata dalle insidiose arti dei camorristi, si mise all' opera, non ostante l' autorevole verdetto della trina Commessione amministrativa, che con tanta cognizione di causa aveva reputato di essere sincera la vincita. (Ved. § 9, 10 ed 11).

Ed eccoci al malaugurato processo penale.

IV.

Atto iniziatore della istruzione: Denunzia anonima.

§ 19. — *Denunzia anonima!* Si ponga mente a questa laida ed impurissima origine.

La origine di una impresa ne determina il più di frequente la natura.

E però fu detto da Tacito (Ann.) che quando l' imperio si acquista con male arti, è impossibile che non si ritenga colle medesime arti originarie. — « *Impossibile est imperium malis artibus assequutum, non eisdem artibus retinere* ».

Così, Napoleone III *inizia* col delitto l' acquisto dell' Impero:

tutta la vita dell'Impero è scorretta e peccaminosa: e l'Imperatore scende dal trono colla codardia di Metz e di Sédan.

§ 20. — Che è una *denunzia anonima* al cospetto della morale e del dritto puro?

Una trascendenza inqualificabile.

Il solo ritegno di mostrarsi a viso aperto nasconde una insidia all'innocenza.

La *denunzia anonima* ferisce a tradigione, come la scure del sicario, come il pugnale dell'assassino.

Il denunziante celato, incoraggiato dalla impunità, rendesi audace ed impudente calunniatore.

La *denunzia anonima* suscita un perturbamento nelle menti dei giudici circa i criteri di valutazione dei detti dei testimoni, poichè crea la incertezza se i testimoni indicati sieno persone estranee, oppure gli stessi denunzianti.

Trascina la giustizia allo umiliante officio di prestare il suo braccio alla satanica soddisfazione di brutale e selvaggia vendetta.

Vero è che, respingendo la denunzia anonima, talvolta resta impunito qualche reato; ma il male di *cento impunità è sempre* minore della corruzione e dei tanti altri esiziali effetti che lascia dietro di sè *una sola* denunzia anonima, assunta come *atto iniziatore di un processo penale.*

§ 21. — Che è una denunzia anonima al cospetto delle leggi positive?

Io non intendo di sciorinarvi una *lezione di legislazione penale comparata.*

Vi significherò, senza preamboli, che, fatta astrazione da certi dannati e foschi periodi nelle evoluzioni storiche del processo penale, ogni legislazione non contaminata da feroce barbarie o dal disprezzo per la famiglia degli umani, tenne in orrore la denunzia anonima.

§ 22. — Esempio le Sacre Carte. — Quando l'adultera fu in presenza del Nazareno, Questi le domandò: ma vi sono di coloro che ti denunziano *a viso aperto?* — E la donna: tutti mi gridano morte, ma niuno osa accusarmi a viso aperto. — Ed il Nazareno: E bene, non ti condannerò.

« *Ubi sunt qui te accusant? — Nemo, Domine. — Neque enim te condemnabo* ».

§ 23. — Esempio la legislazione di Federico II. — Il quale distrusse in modo assoluto la lebbra delle denunzie anonime. — (Ved. *Constit. Praesenti lege*, I, 54).

§ 24. — Esempio la famosa Riforma Leopoldina. — (Ved. art. 1 e 2).

§ 25. — Esempio le *Leggi di procedura penale napoletane*, del 1819.

L' articolo 28 suona:

« Niun rapporto o denunzia anonima può essere ricevuto, che nel caso di attuale *flagranza...*, o nel caso di *fatto permanente.*

Nei due casi anzidetti, *verificata prima la flagranza o il fatto permanente*, si può discendere all' istruzione ulteriore ».

In questo articolo il divieto è *assoluto.* — Apparentemente costituisce una *eccezione* il caso di *flagranza* o di *fatto permanente.* — Ma questa, lungi dall' essere una eccezione, è invece una ridondanza. — E per vero, siccome la *flagranza* e il *fatto permanente* sono di per loro stessi atti iniziatori del processo penale, così, quando esistono, la istruzione non assume la sua spinta dalla *denunzia anonima*, sibbene dalla *flagranza* o dal *fatto permanente.*

E per tal modo hanno spiegazione le parole:

« *Verificata prima la flagranza o il fatto permanente, si può discendere alla istruzione ulteriore* ».

§ 26. — E la legislazione in vigore?

È conforme all' articolo 28 della procedura penale napoletana, salva la soppressione della parte ridondante circa i casi di *flagranza* o di *fatto permanente* (§ 25).

E per vero, l' articolo 100 del Codice di procedura penale in vigore esige che la denunzia sia *firmata.* — Ecco la eliminazione della *denunzia anonima.*

A vista della disposizione dell' articolo 100, che farà il magistrato in caso di *denunzia anonima*?

Se non è il caso di *flagranza* o di *fatto permanente*, la gitterà nel dimenticatoio o nel cestino delle carte inutili.

Se poi occorre il caso di *flagranza* o di *fatto permanente*, *verificherà prima la flagranza o il fatto permanente.*

Dopo questa verificazione, se crede di *discendere ad istruzione ulteriore*, s' intenderà che ne abbia ricevuto la spinta, non già dalla *denunzia anonima*, sibbene dalla *flagranza* o dal *fatto permanente*, i quali di per loro stessi hanno il carattere di *atti iniziatori del processo penale.*

§ 27. — Come invece si procedette nella specie?

1.° Il Magistrato tennesi *a priori* autorizzato a procedere *in virtù della denunzia anonima*, invocando l' articolo 43 del Codice di procedura penale; senza riflettere che sì fatto ar-

ticolo allude alle denunzie *regolari*, cioè *firmate*, e non mica alle denunzie *anonime*, stimmatizzate e reiette dal posteriore articolo 100.

2.° Senza *premettere* la verificazione del *fatto permanente*, della cui insussistenza sarebbesi bentosto avveduta, l'autorità giudiziaria esaminò a prima giunta solamente *tre* dei testimoni indicati nella denunzia, probabilmente autori della medesima: sulla fede delle loro tanto sospette dichiarazioni si convinse del concorso di *gravi elementi di reità* —: quindi ordinò ed effettuò il sequestro delle L. 700,000 che il Di Mattia aveva depositato nelle pubbliche casse. (Ved. fol. 1. e seguenti del volume 1°, parte 1.ª).

E la preambola verificazione del *fatto permanente?* Ad essa si penserà di poi!...

§ 28. — Ecco lo spettacolo di un *metodo invertito*.

E quanto il *metodo capovolto* abbia danneggiato la *sostanza* vedrassi tra poco. (Ved. § 35 e seguenti).

V.

Chi pose mano all' opera?

§ 29. — « Al quale han posto mano e cielo e terra ».

Così si disse del sacro poema Dantesco.

Duolmi di non poter dire altrettanto dell' attuale processo, giacchè parmi che vi abbia messo lo zampino l' Inferno.

§ 30. — In seguito alla indecente mistificazione della denunzia anonima, tutti gli agenti del Potere vennero chiamati a raccolta, ed eccitati a concorrere *con attività speciale* allo scoprimento dello *esecrabile ed inaudito misfatto*, e *dei sacrileghi autori*. — Si notò un' agitazione generale; come se Brenno fosse sotto il Campidoglio, o Annibale alle porte, o Attila nelle vicinanze della eterna città.

Concorsero due Istruttori.

Il P.° M.° chiese d' intervenire, come intervenne, nella compilazione delle tavole processuali. (Ved. fol. 5, vol. 1°, parte 1ª).

I reali carabinieri, mentre ferveva l' istruzione, ebbero facoltà di procedere a *visite domiciliari* e ad *atti di sequestro*. (Ved. fol. 17 e seguenti, vol. citato).

I Prefetti, i Sottoprefetti non restarono con le mani alla cintola. (Ved. fol. 72, 133, etc., vol. cit.).

I Questori, i Delegati, gli Applicati, le Guardie non rimasero neghittosi. (Ved. fol. 48, 73, 233, 235 etc. vol. cit.).

Non mancò lo intervento dei *Confidenti* che,

« Invisibili a tutti il tutto veggono »

e che il maresciallo Carlesimo in pubblica udienza qualificò *innominabili.*

VI.

Disposizione dell' animo dei concorrenti alla ricerca degli elementi di prova di reità.

§ 31. — Apresi una gara febbrile fra i bracchi.

Timore, speranza, sogni dorati, tarlo dell' ambizione — : tutto, tutto è movente. — Propiziarsi il *Grande derubato* diventa *idea fissa.*

Ogni mezzo è legittimo: anche la contraddizione, anche lo assurdo.

Ogni ombra si spaccia come corpo.

Ogni furfante che si eleva a cementare la calunniosa denunzia anonima è un Senocrate.

E se il furfante è furfante *noto a tutti,* sorge di repente un *officioso* apologista.

Udite, udite! Tra i camorristi che, dopo aver riportata vuota la terribil ugna, e che, indispettiti, denunziarono Paciello, Catalano e Migliozzi, spiccano Vincenzo Gargiulo e Carmine Bocchetti, carchi di reati e di condanne. — L' Istruttore, impensierito, chiede informazioni intorno alla loro condotta. — Si crederebbe? — Un pubblico funzionario, che, per ragione del suo officio, doveva conoscere i suoi polli, si atteggia a panegerista, e risponde (Ved. fol. 263, vol. 1.°, parte 2.ª):

« Le informazioni sul conto di Vincenzo Gargiulo e Carmine Bocchetti *sono risultate buone circa la moralità* (?!), e la *credibilità di deporre fatti interessanti la giustizia* » — (!!)

§ 32. — Che più?

I bassi cacciatori d' *indizi* scendono nella suburra, raccolgono quanto possono sozzume, e lo gittano in viso alla giustizia Divina, alla giustizia degli uomini, alla verità.

Onnipotenza di Dio! Con questi mezzi chi è più sicuro? Chi può contare sulla castigatezza della sua vita? —

Con questi mezzi torna agevole lo apprestare il *bagno tiepido* a Seneca, la cicuta a Socrate, la croce al Nazareno.

§ 33. — In verità vi dico: la lettura di questo processo ha conturbato la mia canizie. — Questo processo è la storia parlante della corruzione di un popolo.

Di chi la colpa? — Permettete che io esclami con quanta mi resta lena:

« *O ciechi che vi fate duci! Il 1860 vi affidammo l'Italia una, libera, indipendente. — Che ne avete fatto del Bel Paese? — Un putrido pantano!...* ».

§ 34. — Or siccome la corruzione imbestialisce gli uomini, e le bestie vanno guidate con la sferza, mi tengo autorizzato ad esclamare ancora una volta con quanta mi resta lena:

« *O ciechi che vi fate duci! Senza la lealtà del costituzionale Sovrano d'Italia, fino al presente non messa in dubbio da chicchessia, oggi, oggi stesso sarebbe più che possibile la dittatura perpetua di Lucio Cornelio Silla —, il passaggio del rubicone —, il Senato di Tiberio...* ».

VII.

Speciale disposizione dell' animo dell' autorità giudiziaria.

§ 35. — Non farò nomi. — Giudicherò i loro atti.

E preavverto che, anche quando gli atti mi sembrano sindacabili, intendo attribuirne i difetti al mero errore, inseparabile patrimonio dell' uomo; forse anche allo eccessivo zelo per la giustizia; cosa santa nella origine, sempre esiziale nelle sue conseguenze.

§ 36. — Vi ho già detto (§ 27) che l' autorità giudiziaria, prima di verificare il *fatto permanente*, com' era suo debito, si affrettò a raccogliere le più che sospette dichiarazioni di *tre soli* testimoni fra quelli indicati nella denunzia anonima; e che sulla fede di siffatte dichiarazioni fin dalle belle prime scovrì *gravi elementi di reità* —, e tali da autorizzare il sequestro delle lire 700,000.

§ 37. — Invertito l' ordine, accadde ciò che era impossibile che non accadesse.

Il magistrato, persuaso di avere scoverto gli *autori* del reato, pose in non cale ogni diligente ricerca generica, ed ogni investigazione intorno alla evidente *fisica impossibilità* di penetrare nell'Archivio Segreto.

Scovati gli *autori*, il magistrato non cercò altro che la *spiegazione del modo possibile* di perpetrare la falsità.

Da questo concetto pullularono i tanti strafalcioni messi in carta dai periti, e giustamente derisi e posti in baia dai nuovi COMPETENTISSIMI PERITI, esaminati in virtù di un' ordinanza del virtuosissimo Presidente delle Assisie, CAV. CARLO PINTO, dopo gl' interrogatorii degli accusati.

§ 38. — L' autorità giudiziaria, trascinata, senz' avvedersene, nei tranelli dei camorristi insoddisfatti, cadde nel *pregiudizio della preoccupazione*, bellamente qualificata dal D'Aguesseau *errore della virtù, delitto dell' uomo dabbene.*

§ 39. — E dallo *errore della virtù, dal delitto dell' uomo dabbene* il passaggio al *trasmodato* zelo era più che naturale conseguenza.

E questo *zelo* fu spinto fino al plateale ridicolo.

Stupite! L' Istruttore (e non alludo di certo allo Istruttore Capo, uomo di sani principii e di risoluzioni compassate) doveva recarsi in Casalnuovo per raccogliere elementi di pruova. — Che pensa? Si veste da cacciatore, finge di voler prendere in fitto il quartino occupato dalla Sersale e dal Di Mattia, confabula colla Visone, proprietaria del quartino, si caccia nelle bettole e confabula col Sindaco, e trascorre in altrettali pagliacciate (1).

Dopo questi ributtanti preparativi il nostro Atteone, elassi alcuni giorni, ricomparve in Casalnuovo e disse:

« Quell' io che un dì qual finto cacciatore
Venni tra voi, son proprio l' *Istruttore* ».

E diè mano ai ferri...

Povera Italia!...

§ 40. — Per l' onore d' Italia non siavi alcuno che venga a scusare somiglianti fuorviamenti, adducendo che trattasi d' *interessi fiscali.*

Interessi fiscali! Udite intenti.

1.° Quando Tolomeo Sotero pretese da Euclide un metodo diverso dal comune, il sommo matematico rispose: *Non vi è via particolare pei Re.*

Ed io ripeto: *Non vi è procedura speciale in favore del fisco.*

(1) Ved. dichiarazioni di Visone, Manna, Ferracciano ed altre ed altre.

2.° Anzi nell' attrito tra gl' interessi del fisco e quelli dei privati, la prevalenza spetta a cotestoro. — Il maggiore elogio che Plinio nel suo panegirico tributa a Traiano si racchiude nelle parole:

« *Sub Principe bono mala causa Fisci* ».

§ 41. — Ma ogni traviamento è un nonnulla a fronte alla magna mistificazione che prende la sua data dal 27 giugno 1878, e di cui torna opportuno di occuparsi di proposito.

VIII.

Il 27 giugno 1878.

§ 42. — Questo memorando giorno è il *veni, vidi, vici* dell' autorità giudiziaria.

Ripensando alla molteplicità delle opere compiute in tale giorno, ho detto tra me: Se il *Sommo Fattore* fosse stato assistito dagli autori di queste opere, di certo avrebbe presentato in un periodo assai più corto di giorni sei il grandioso spettacolo della creazione.

§ 43. — Quali opere compì l' autorità giudiziaria?

1.° *Il 27 giugno* la monumentale denunzia è presentata al Segretario della Regia Procura (quindi dalle 10 alle 11 ant.).

Il Segretario vi appone la presentata. (Fol. 1, vol. 1.°, parte 1.ª).

2.° *Il 27 giugno* dalla Segreteria la denunzia si trasmette al Procuratore del Re.

3.° *Il 27 giugno* il Procuratore del Re fa istanza perchè si inizii il procedimento collo intervento del P. M. (Fol. 5, vol. citato).

4.° *Il 27 giugno* la denunzia e la istanza si trasmettono all' ufficio d' Istruzione.

5.° *Il 27 giugno* si effettua la nomina dello Istruttore delegato.

6.° *Il 27 giugno* l' Istruttore delegato ordina di citarsi, non tutti, ma solo *tre* fra i testimoni indicati nella denunzia, con obbligo *di presentarsi il giorno di oggi alle ore 11 antimeridiane.* (Fol. 7, vol. citato).

7.° *Il 27 giugno* l' ordinanza di citazione si trasmette all'usciere.

8.° *Il 27 giugno* l' usciere deve conoscere dall' autorità municipale o dalla Questura la indicazione del domicilio dei testi-

moni da citarsi, poichè sta in fatto che dei testimoni notati nella denunzia non venne indicato il domicilio.

9.° *Il 27 giugno* l'usciere, dopo aver scoperto il domicilio, Dio sa come, intima l'ordinanza di citazione.

10.° *Il 27 giugno* i tre testimoni prescelti rendono le loro tre lunghe dichiarazioni.

11.° *Il 27 giugno* l'Istruttore trasmette le dichiarazioni al Pubblico Ministero.

12.° *Il 27 giugno* il P. M. domanda:

« Attesocchè dalle dichiarazioni finora raccolte scaturiscono *gravi elementi per ritenere che la vincita al lotto fatta dal Sacerdote Di Mattia sia stata l'effetto della falsità e della frode,*

Chiede

Che l'Istruttore proceda al sequestro delle L. 700,000 etc. e faccia eseguire le visite domiciliari ». (Fol 8, vol. cit.).

13.° *Il 27 giugno* gli atti si trasmettono all'Istruttore.

14.° *Il 27 giugno* l'Istruttore ordina il sequestro delle lire 700,000 (Fol. 10. Vol. cit.).

15.° *Il 27 giugno* si effettua il sequestro (Fol. 10 a 13. Vol. cit.).

§ 44. — Eterna durata di un giorno! Forsechè si rinnovò, in più larghe proporzioni, il famoso portento di Giosuè?

Ma ora viene il bello e l'edificante!

A mia domanda i tre testimoni *prescelti* dichiararono in udienza cha *a sera tarda* trovarono le citazioni a casa, e che *nel giorno successivo* fecero le loro dichiarazioni.

In quale sera?

Se in quella del *26 giugno,* per essere esaminati il 27, come mai l'Istruttore, *prima della presentazione della denunzia,* avvenuta nel dì 27, poteva, *senza fornicare coi denunzianti,* sapere che questa si sarebbe presentata il 27, e che i *tre testimoni prescelti* l'avrebbero sostenuta?

Se in quella del 27, per essere esaminati il dì seguente, come mai si spiegano l'atto del sequestro delle L. 700,000, e tutti gli altri atti che diconsi compiuti nel dì 27, e che, per conseguenza, precederebbero di un giorno la dichiarazione?

§ 45. — Signori Giurati!

La mano sulla coscienza, non iscorgete voi che almeno per sentimento della più volgare e comune *prudenza* un processo così profondamente viziato non avrebbe dovuto esporsi alla luce ed alla critica del pubblico dibattimento?

§ 46. — Mi direte:

Ma perchè il Governo si è costituito parte civile?

Secondo la versione dell'accusa, il meticoloso Governo appigliossi a questo espediente per dare una splendida prova della scrupolosa vigilanza nell'amministrazione del danaro dei contribuenti.

Mi sia permesso di opinare in contrario, tra perchè di prove di questa natura i contribuenti hanno piene le tasche, e perchè, anche senza la costituzione di parte civile, i dritti dell'Erario si sarebbero mantenuti incolumi, *in caso di constatata reità.*

§ 47. — Io penso che un Governo, il quale in un giudizio di preteso reato contro la proprietà erariale, non pago dell'attività del P.° M.°, che pure è *un rappresentante del Potere esecutivo,* si presenta con tanto apparato e col lusso di tanti difensori colla divisa di parte civile, pregiudichi, anche senza volerlo, la sorte dei giudicabili.

Il Governo è l'Oltrepotente, e tanto più pericoloso, per quanto più è circondato di prestigio.

Ora, pel solo fatto della costituzione di parte civile, l'Oltrepotente manifesta il fermissimo proposito di *vincere.*

E quando l'Oltrepotente esprime in siffatta guisa il proposito di *vincere,* troverà da per tutto provate leve che lo aiuteranno a *stravincere.* Imperocchè in tutti gli strati sociali s'incontrano uomini, i quali, vuolsi per convincimento, vuolsi per malnato instinto di servilismo, vuolsi per *calcolo* (sbagliato o no, poco monta), si fanno un pregio di professarsi più fiscali del Fisco, più ministeriali dei Ministri, più governativi dei Governi, più realisti dei Re.

IX.

Prova specifica.

§ 48. — L'accusa si dà una cura speciale di raccattare una serie di bazzecole deposte da testimoni di dimostratissima perduta morale, e di battezzarle sotto il nome di *elementi di prova specifica* più che valevoli a constatare la colpabilità degli accusati.

Per esempio, sono *indizi* di reità, secondo l'accusa:

1.° L'essersi giuocati i numeri piuttosto a Casalnuovo anzichè a Napoli.

2.° Un risolino della Sersale a Francesco Bruno.
3.° Un'occhiatina di Francesco Bruno alla Sersale.
4.° Il non essere il Di Mattia morto repentinamente di gioia allo annunzio della vincita, etc....

In verità, con quest'ultimo preteso *indizio*, tanto magnificato dagli accusatori, si crea una condizione poco aggradevole al giuocatore.

Non vince? Perde la *posta*.

Vince? È sospettato di frode e sottoposto a processo.

Non muore repentinamente di gioia all'annunzio della vincita? È indizio infallibile di reità. — È serio cotesto?..

§ 49. — Ma che cosa è l'*indizio?*

Risponde Pagano: È un fatto *noto* che discopre un *ignoto*. Così, datemi una Vestale accusata di avere violato il voto di castità. Datemi il fatto incontroverso che la Vestale abbia partorito. — Quale è il fatto *noto?* Il parto della Vestale. — Quale il fatto *ignoto?* Lo scoprire se la Vestale sia rea di violato voto di castità.

In questo esempio il fatto del parto è un *indizio* decisivo, è quel *noto* che arguisce necessariamente lo *ignoto,* cioè che la Vestale si giacque con un uomo, e quindi violò il voto di castità.

Ditalchè, un fatto, per essere elevato ad *indizio di reità,* deve accennare o necessariamente o probabilmente alla esistenza del fatto sottoposto ad accusa.

E per tal guisa, sempre che un dato fatto trova la sua naturale ragione di esistere fuori la ipotesi del reato, è penuria di senso comune lo appellarlo *indizio.*

E di questo stampo sono tutti i pretesi *indizî* messi in filsa dagli occusatori.

§ 50. — Io, disdegnoso di ripetizioni, non mi fermerò a farne la dimostrazione, perciocchè i miei sagaci Colleghi nella difesa hanno messo in patescenza:

1.° Che i fatti reputati *indizî* furono raccolti nella suburra.
2.° Che sono affetti dalla lebbra della contraddizione.
3.° Che, per ragione ontologica, o non hanno il carattere giuridico d'*indizî,* o si traducono in argomenti che depongono in favore della difesa.

E ciò basta.

X.

Prova generica.

§ 51. — Si narra che un Pittore chiamato a dipingere una donna, bella sì, ma priva di una gamba, ricorse allo stratagemma di dipingerla in carrozza, con un *couvre-pieds* che nascondeva la deformità.

I nostri accusatori, spiriti superlativamente imitatori, hanno seguito lo esempio del Pittore.

Dopo aver sbraitato a squarciagola sulla pretesa *prova specifica,* coprono di un velo la *prova generica,* e tirano di lungo.

§ 52. — I miei diletti Colleghi Cortese, Conforti e Magaldi hanno maestrevolmente trattato questa parte della causa, e dimostrato la inanità della supposta *prova specifica* senza la presenza della *prova generica.*

Io mi permetterò, non già di aggiungere alcun che alle loro irrecusabili argomentazioni, ma solamente di riassumerle e compendiarle.

§ 53. — Quando colla sola *prova specifica,* desunta dalle dichiarazioni dei testimoni e senza il concorso *della prova generica,* si può affermare la esistenza del reato?

In rapporto a questa tesi ei fa mestieri distinguere i reati in *tre classi.*

I. *Classe.* — Reati di *fatto transeunte.*

Per la natura stessa del fatto, la *prova specifica* tiene sola il campo, non essendo concepibile una separata *prova generica.*

II. *Classe.* — Reati di *fatto permanente bensì, ma evanescente.*

Questa classe si verifica quando occorre bensì il *corpo materiale del reato,* ma se ne allega la dispersione *posteriore* per una causa quale che siasi.

Esempio il reato di omicidio, qualora si allega che il cadavere sia stato gittato nei vortici del mare, o incenerito, o in qualunque altra guisa disperso.

Anche in questa classe di reati tiene il campo la sola *prova specifica.*

In questi reati il *giudice di fatto* procederà bensì cauto e circospetto, per non aumentare il pur troppo esteso catalogo degli errori giudiziarî; ma nulla impedisce che egli, anche senza la *prova generica,* possa affermare la esistenza del reato.

III. *Classe.* — Reati di *fatto permanente non evanescente.*
Si verifica quando il *corpo materiale del reato* non va soggetto a dispersione.

Così, Tizio è accusato di volontaria recisione di un proprio dito per sottrarsi all' obbligo del servizio militare.

Chi ha fior di senno concepisce di leggieri che sarebbe assurdo lo affermare la esistenza di un reato di questa natura in base alla sola *prova specifica.*

Questa, per quanto possa dirsi ampia, non potrà mai supplire alla mancanza della *prova generica.* Imperocchè, messo che tutto un popolo dica di aver visto che Tizio recise un proprio dito per sottrarsi all'obbligo del servizio militare; se Tizio, levando le mani, mostra la integrità di tutte le sue dita, la *prova specifica* rimane sbugiardata.

§ 54. A questa terza classe appartiene il *falso scritturale materiale,* rinfacciato agli accusati.

Agli accusatori fa difetto la *prova generica.* — Dunque voi, Signori Giurati, non potete affermare la esistenza del reato, senza inciampare nello assurdo.

§ 55. — Ma siami permesso di rassegnarvi una dimostrazione più semplice e più piana.

1.° Gli accusati, per contaminarsi del reato loro imputato, dovevano di necessità penetrare nella sala dell'Archivio Segreto.

2.° Gli ostacoli erano molti.

3.° Per attecchire l'accusa bisognava dimostrare che *tutti gli ostacoli erano sormontabili, e che tutti furono in realtà sormontati.*

4.° Pel trionfo della difesa basta che anche *un solo* fra i molteplici ostacoli era *insormontabile.*

§ 56. — Ora nella pubblica discussione, diretta con tanta sagacità ed imparzialità da quel PRESIDENTE MODELLO QUALE È IL CAV. CALABRIA, si è chiarito ad evidenza:

1.° Che *tutti* gli ostacoli erano *insormontabili;*

2.° Che ciascuno di essi bastava *da solo* ad impedire l'accesso alla sala dell'Archivio Segreto.

§ 57. — Quale la conseguenza?

« È massicciano assurdo designare gli accusati come *autori* di un fatto criminoso, quando non solo questo fatto *non esiste,* ma non ha la *potenzialità di esistere* ».

A non posse ad non esse valet consequentia, dicevano gli scolastici.

Ed è in nome di questo marchiano assurdo che si domanda un verdetto affermativo!...

XI.

Erpicamenti.

§ 58. — I nostri accusatori, di vista cerviera, non si dissimularono i vuoti.

Si avvidero che la *prova specifica,* non solo non era idonea nella specie, ma si era evaporizzata alla fiaccola della critica.

Compresero che le avventate perizie raffazzonate nel periodo istruttorio aveyano toccato l' ultimo colpo di grazia.

E però, ad impressionare l' animo dei Giurati, si afferrarono ai rasoi, e tentarono di galvanizzare tre *erpicamenti.*

1.° ERPICAMENTO.

Tentativo di tentativo per penetrare nella sala dell'Archivio segreto; scoperto il 28 ottobre 1876.

§ 59. — I sullodati Colleghi MAGALDI, CORTESE e CONFORTI con argomenti di salda tempra ridussero questo fatto al suo giusto valore *negativo.*

Vennero, concordi, alla conclusione:

O questo tentativo di tentativo è *immaginario,* o, se reale, non porge addentellato al fatto del 25 maggio 1878. Tanto vero che gl' imputati Paciello, Migliozzi e Catalano, pel fatto del 1876 furono liberati dalla Camera di Consiglio *per inesistenza di reato;* e pel fatto del 1878 vennero assoluti dalla Sezione di Accusa, in considerazione della inesistenza di nesso tra l' uno e l' altro fatto.

Alle severe dimostrazioni pòrte dai Colleghi, non sento il bisogno di presentare aggiunzioni. E passo ad altro.

2.° ERPICAMENTO

Casi simili.

§ 60. — Gridano alto le parti avversarie:

« Gli accusati si fanno forti dell' argomento desunto dalla

fisica impossibilità di penetrare nella sala dell'Archivio segreto. — Ebbene, nel 1869 e nel 1871 a Palermo, a Torino, a Milano si perpetrarono *fatti simili.* Dunque non è perentoria questa vantata *impossibilità fisica* ».

§ 61. — Adagio: non vociate tanto alto.

Anzi tutto è una singolare novità il fare appello ad una somigliante argomentazione.

È come dire: In altro tempo e luogo i ladri riuscirono ad aprire una data Cassa forte: dunque in niun caso può accettarsi la dimostrazione della *fisica impossibilità* di aprire un'altra data cassa forte. — È logico cotesto?

§ 62. — Non si favelli del fatto di Palermo, pel quale il Giury emise un verdetto negativo.

Quanto ai fatti di Torino e di Milano, giova riflettere che, per trarre da essi argomento così detto *dai casi simili,* occorrerebbe lo intervento di due condizioni:

1.ª Che possa realizzarsi in natura la *perfetta somiglianza* tra due fatti;

2.ª Che nella specie, sia dimostrata la *perfetta simiglianza.*

§ 63. — In ordine alla prima condizione, come non si danno due creature *perfettamente simili,* così non si danno due fatti *somigliantissimi.* — E nel caso concreto converrebbe ammettere le medesime contingenze, i medesimi mezzi di resistenza, i medesimi mezzi di sormontare gli ostacoli, la medesima attitudine degli agenti, le medesime circostanze di tempo, di luogo etc. etc. — Tutto ciò sente d'impossibile.

§ 64. — L'intervento della 2.ª condizione viene ricisamente escluso dalle dichiarazioni di Arceri, Savio e Nicolao.

1.° Arceri:

« A Milano la porta dell'Archivio era chiusa *con una sola chiave*; ed i congegni erano *diversi* ».

2.° Savio (1).

« Prima della condanna per la frode al lotto, funesta alla Direzione di Torino nel 1871, si *ritenne* (2) che la vincita fraudolenta nel Banco di Carignano avvenne *colla sostituzione di un registro* nella rispettiva filza; e quella della frode nel Banco di Torino *con bolletta lasciata in bianco.*

Dopo la condanna, le rivelazioni fatte dal Bonnelli furono le seguenti.

---

(1) A *domanda del P. M.* presso il Tribunale

(2) Ed era un *errore giudiziario!*

I sigilli della porta dell'Archivio Segreto furono tolti, *tirando uno degli anelli nei quali era infilzato il nastro,* e le tre serrature, essendo a due mandate, *l' inserviente che le chiuse, dopo aver dato una voltata alla chiave in un senso, dava l' altra nel senso opposto, sicchè le serrature rimasero aperte* ».

3.° Nicolao:

« Le frodi del lotto commesse in Milano avvennero *quando l'Archivio Segreto era stato già aperto regolarmente dalla Commissione* —, *e profittandosi della poca vigilanza ed indolenza della medesima,* la quale lasciava che un inserviente ad dietro un tavolo sul quale erano ammonticchiati dei registri, senza che fosse veduto, *avesse aggiustato i numeri scritti nelle matrici, facendo figurare delle vincite maggiori delle reali, e creandone delle altre non vere* ».

3.° ERPICAMENTO

Immoralità degli accusati.

§ 65. — Molto scalpore si è menato di questo preteso argomento, come più acconcio ad impressionare l' animo dei Giurati, e ad impedire alle menti di ponderare con calma e serenità la parte sostanziale del giudizio.

§ 66. — Cominciamo a sceverare.

L' argomento *dalla immoralità* non colpisce veruno dei tre accusati presenti in giudizio.

Non colpisce Gigli, perchè le pareti di quest' aula mandano ancora l' eco degli elogi tributatigli da Personaggi onorandissimi.

Non colpisce Francesco Bruno, perchè si è detto di lui tutto ciò che meglio possa lusingare una creatura umana, e sublimare un martire del lavoro.

Non colpisce il Ricevitore Mennillo, perchè non mai un personaggio più intemerato e più stimabile di lui si è trovato in cospetto della giustizia punitrice.

Tutte le autorità, Militare, Politica, Civile, fanno a gara per attestare le sue invidiabili qualità.

Son là lo stato di servizio, le note del Questore, i rapporti dei Reali Carabinieri, i certificati del Sindaco.

Mennillo *Ufficiale* si comporta come tipo di disciplinatezza

e di coraggio; e riscuote elogi ed onorificenze pei contrassegni di valore a Custoza ed a Porta Pia.

Mennillo *Ricevitore* si distingue per la sua indeclinabile esattezza, sotto tutti gli aspetti.

Mennillo *cittadino* è l' ammirazione di tutti.

Mennillo *marito e padre* si chiarisce adorno di domestiche virtù piuttosto uniche che rare.

Ditalchè, l' argomento *dalla immoralità* si lancerebbe contro i soli accusati assenti, Salvatore di Mattia e Donato Bruno.

§ 67. — *Salvatore Di Mattia.*

Di quali turpitudini lo tenete immondo?

1.° È disperato giuocatore, perchè travagliato dalla Plutomania, cioè dalla *idea fissa* di diventare opulento.

2.° È capo-paranza del giuoco piccolo.

3.° È donnaiuolo.

§ 68. — Io non so quali discolpe, se fosse presente, addurrebbe il sacerdote Di Mattia, per coonestare la propria condotta, o almeno per invocare il concorso delle circostanze attenuanti.

In quanto al Consiglio della difesa, esso non crede suo còmpito il cacciarsi a capofitto in questo ginepraio, e farsi paladino di un assente.

Io voglio concedere agli accusatori che il Di Mattia sia affetto da Plutomania, come tanti altri che dalle alte sfere inocularono nel popolo, col loro inqualificabile esempio, questa tabe sociale.

Voglio concedere che sia capo-paranza, al pari di tanti altri capi-paranza in guanti gialli.

Voglio concedere che sia più sfacciato di Clodio, più inverecondo di D. Rodrigo, più temerario di Issione, il quale ebbe il mal coto di contaminare il talamo di Giove.

Voglio concedere che sia la sentina di tutti i vizi stimmatizzati dall' Etica.

Ma ciò che rileva?

Nel caso concreto non si tratta d' indagare se Di Mattia sia *moralmente capace* di perpetrare una frode. Si tratta solo di dare soluzione al problema:

« Con tutta la ferma disposizione dell' animo, poteva il Prete Di Mattia, od altri, commettere la frode, una volta che risulta evidentissimo dalle prove raccolte *di tornare fisicamente impossibile il penetrare nell'Archivio Segreto?* »

Questo è il nodo della quistione, e gli erpicamenti non giovano a distrigarlo.

Oltredichè, è forse disdetto ad un uomo *rio*, come voi chiamate Di Mattia, di vincere una quaterna?

Ma allora voi avete disimparato che il più sovente

« È rea la sorte e solo i rei protegge ».

§ 69. — *Donato Bruno.*

La maggiore bruttura che gli si addebita è lo aver seguito Francesco II a Gaeta, e lo aver fatto parte del *Brigantaggio Borbonico.*

§ 70. — Or bene, io sono superiore ad ogni sospetto di tenerezza verso il Governo Borbonico, dal quale il più segnalato favore che mi venne fu la condanna di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio, come reo di lesa Maestà. — Ed io proprio mi permetto di dichiarare che sono ammiratore del *carattere* di Donato Bruno.

Maledizione ed anatema a quei vili procaccianti, i quali, nascosti nei giorni dei pericoli e delle battaglie, accorrono, dopo la vittoria, come famelici uccelli di rapina!

Unico loro merito: inchinare l'*astro nascente*, ma sempre apparecchiati a rivolgergli le spalle ed a maledirlo come infausta meteora al primo lontano barlume di apparizione di un'*astro novello.*

§ 71. — E poi: che cosa mai è il reato politico della natura di quello rinfacciato a Donato Bruno?

È il reato del vinto in rapporto al vincitore.

La sorte dispensa le parti. — *Il vinto* è il reo sacrificato: *il vincitore* il sacrificatore. — Volete esempi?

1.° Tra Cesare e Catilina non corre differenza, e se una ve ne ha, consiste in ciò, che Cesare consumò quel misfatto che Catilina aveva solo meditato.

E pure quale diversità di trattamento!

Al primo: *Ave, Caesar!*

Si disse del secondo: *Abiit, excessit, evasit, erupit*, etc.

2.° Napoleone il Piccolo si accinge al colpo di Stato. — Ai primi non equivoci segni l'Alta Corte di Giustizia si riunisce per dannare a morte il *furfante.*

I soldati briachi rovesciano le barricate, e *danno ragione al furfante.*

La dimane i membri dell'Alta Corte di Giustizia fanno ressa tremebondi nell'anticamera del *Sire di oggi*, per essere perdonati della velleità di condannare il *furfante di ieri.*

3.° Tra i fratelli Bandiera e Garibaldi non corre differenza.

Ma i primi furono *vinti*, e fucilati come *briganti*. Il secondo *vinse*, ed aggiunse nuova fronda di alloro alla Corona dello eroe dei due mondi.

§ 72. — Così si spiegano quei versi:

« Han lo stesso delitto, un vario fato.
L'uno diventa Re, l'altro è impiccato ».

E così pure si spiega il fenomeno, che i *martiri* di ieri sono i *martirizzatori* di oggi; e forse sono già nati coloro che in un avvenire più o meno prossimo *martirizzeranno i martirizzatori di oggi.*

XII.

Conclusione.

Cittadini Giurati!

§ 73. — Udite! — La Giuria è salutata come l'eco, la espressione della coscienza pubblica.

Io voglio accogliere in animo la lusinga che voi l'abbiate consultata questa coscienza pubblica, e che da essa abbiate attinto incoraggiamento ad emettere un verdetto negativo, in conformità della disposizione delle vostre coscienze.

La opinione pubblica, se ben mi appongo, si manifestò fin dalla prima udienza, e si tenne sempre salda e costante, a dispetto della stampa *uffiziale ed officiosa* che non rifugge dal poco lodevole e cristiano *officio* di creare un ambiente sfavorevole ai giudicabili.

§ 74. — Udite! — Io non vi prometto nulla! — Uno degli Avvocati della *parte civile* vi promise ieri l'altro l'abolizione del giuoco del lotto, e che so io.

Giova sperare che egli voglia e possa mantenere la promessa. — Ma solo dopo il fatto compiuto, stringendogli la mano, io gli dirò: *Inter miracula scribo.*

§ 75. — Udite! — Gli accusatori non rifiniscono dallo esclamare, che essi ripongono fiducia nella giustizia del *Paese.*

Con loro buona sopportazione, io dico a fronte alta: *non è vero.*

Essi declinarono il foro competente *ratione loci.* — E quando

la Corte di Cassazione di Roma designò la Corte di Assise di Trani, provocarono una nuova declinatoria. — Ma dunque gli accusatori che intendono per *Paese?* — Quando poi la Cassazione di Roma designò la Corte di Assise di Potenza, essi vi fecero *l'altissimo onore di accettarvi per giudici del fatto*.

Ed oggi vi adulano in mille guise e con ricercate moine, nel modo stesso che adulerebbero gli Ottentotti, se questi fossero stati designati a pronunziare il verdetto.

§ 76. — Udite! — Gli accusatori, atteggiandosi ad ingenui, fanno mostra di temere la intromessa di estranee influenze, e vi dicono supplichevoli:

Chiaritevi *indipendenti,* ed in nome della *indipendenza* date un verdetto affermativo.

Amara ironia! — Gli accusatori hanno la coscienza che le estranee influenze *non possono venire dal campo degli accusati;* e che.... e che.... e che per gli accusatori sarebbe stato il meglio lo allontanare il dito da questo tasto.....

Amara ironia! — Gli accusatori hanno la coscienza che qui si combatte ad armi impari. — Il Governo che è il *tutto* scende a lottare col *nulla..* O, per lo meno, il Governo che è il *gigante Tifeo* scende a misurarsi coi *Pigmei.*

Ora, per dar ragione ai *forti,* non occorre ingente dose di *coraggio civile:* — Invece se ne richiede assai, per sostenere i *deboli* contro i titanici assalti dei *forti.*

Quindi spetterebbe a me il fare appello alla vostra *indipendenza* —, ed, in nome di essa, provocare un verdetto negativo. — Un verdetto il cui monosillabo potesse parafrasarsi così:

« Forte di forti mezzi, il gran Tifeo
Qui diè battaglia ingiusta, e qui cadèo ».

§ 77. — Udite! — Quel grande, il cui marmoreo busto è collocato in quest'Aula (1), e che lasciò sul patibolo il tesoro delle sue peregrine cittadine virtù, martire *vero* della libertà, della indipendenza e della verità, scrisse pagine imperiture sulla *certezza* e la *probabilità* nei giudizi penali, col santissimo scopo di evitare inconsulte sentenze.

Ed oggi a voi, suoi discendenti, nella stessa sua nobile Provincia natìa, sotto i suoi proprî occhi, si domanda un verdetto

---

(1) **È il busto di Mario Pagano.**

di colpabilità in nome dell'*ignoto*, in nome dell'*improbabile*, in nome dell'*impossibile*, in nome dell'*assurdo!*..

Farete buon viso ad una sì ardita domanda?

Iddio, ne son sicuro, non permetterà tanto scempio.

Ma se questa mia previsione fosse fallace ed illusoria?

Se voi opinaste diversamente?

Io, *come la legge comanda*, inchinerei il vostro opinamento; ma al tempo stesso vi direi:

Prima di vergare sulle schede il vostro fatale monosillabo, fate coprire di denso velo il busto di quella incompresa Divinità.

Annunzio Bibliografico

Essendosi esaurite tutte le copie di tutte le edizioni delle altre opere del Professore Zuppetta, trovansi vendibili in Napoli unicamente le seguenti.

I.ª — *Corso completo di Diritto penale comparato.* — Si è pubblicata la sola Parte I.ª cioè: *Metafisica della scienza delle leggi penali*; contenente la Parte Generale del diritto penale, con l'applicazione critica alle dottrine professate dagli Scrittori, ed alle disposizioni legislative contenute nel Diritto romano, e nella parte generale del Codice penale italiano e di moltissimi altri Codici penali. — Ottava edizione — Prezzo:

Del Volume I.	Lire 5,00
Del Volume II.	Lire 7,50
Della continuazione del Volume II.	Lire 5,00
Totale	Lire 17,50

II.ª — *Sommario delle lezioni di Ordinamento giudiziario penale, e di Codice di procedura penale*, pubblicato nel 1873 per uso dei propri Allievi. — Prezzo: L. 2,50.

Di questa edizione rimangono pochissime copie.

III.ª — *Testo del Progetto del Codice penale della Repubblica di S. Marino* —, compilato dal Professore Zuppetta nel 1859, e convertito in Codice penale; salve le modificazioni che il Governo della Repubblica vi fece inconsultamente introdurre dopo la partenza del Zuppetta da S. Marino.

Con note dello stesso Professore Zuppetta, le quali racchiudono:

1.º Un breve cenno dei motivi del Progetto Zuppetta;

2.º Il rilievo delle modificazioni introdotte;

3.º La dimostrazione che alcune di esse deturpano vandalicamente il Progetto Zuppetta, e che alcune altre si traducono in massicciane e mostruose incoerenze, in omaggio alla negazione della Scienza, e talvolta anche del senso comune. — Prezzo L. 5,00.

IV.ª — *Raccolta dei più segnalati articoli legali*, relativi a questioni di diritto pubblico e penale; e taluni anche relativi a questioni di diritto civile. — Prezzo: L. 6,00.

V.ª — *Raccolta dei più segnalati Articoli Politici, e di altro genere.* — Prezzo: L. 4.

Annunzio Bibliografico

Essendosi esaurite tutte le copie di tutte le edizioni delle altre opere del Professore Zuppetta, trovansi vendibili in Napoli unicamente le seguenti.

I.ª — *Corso completo di Diritto penale comparato.* — Si è pubblicata la sola *Parte I.ª* cioè: *Metafisica della scienza delle leggi penali;* contenente la *Parte Generale* del diritto penale, con l'*applicazione critica* alle dottrine professate dagli Scrittori, ed alle disposizioni legislative contenute nel *Diritto romano*, e nella parte generale del Codice penale italiano e di moltissimi altri Codici penali. — Ottava edizione — Prezzo:

Del Volume I.	**Lire 5,00**
Del Volume II.	**Lire 7,50**
Della continuazione del Volume II.	**Lire 5,00**
	Totale Lire 17,50

II.ª — *Sommario delle lezioni di Ordinamento giudiziario penale, e di Codice di procedura penale*, pubblicato nel 1873 per uso dei propri *Allievi* — Prezzo: L. 2,50.

Di questa edizione rimangono pochissime copie.

III.ª — *Testo del Progetto del Codice penale della Repubblica di S. Marino* —, compilato dal Professore Zuppetta nel 1859, e convertito in *Codice penale;* salve le modificazioni che il Governo della Repubblica vi fece inconsultamente introdurre dopo la partenza del Zuppetta da S. Marino.

Con note dello stesso Professore Zuppetta, le quali racchiudono:

1.° Un breve cenno dei motivi del *Progetto* Zuppetta;

2.° Il rilievo delle modificazioni introdotte;

3.° La dimostrazione che alcune di esse deturpano vandalicamente il *Progetto* Zuppetta, e che alcune altre si traducono in massicciane e mostruose incoerenze, *in omaggio alla negazione della Scienza, e talvolta anche del senso comune.* — Prezzo L. 5,00.

IV.ª — *Raccolta dei più segnalati articoli legali*, relativi a questioni di *diritto pubblico e penale;* e taluni anche relativi a questioni di *diritto civile.* — Prezzo: L. 6,00.

V.ª — *Raccolta dei più segnalati Articoli Politici, e di altro genere.* — Prezzo: L. 4.